RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1983 E NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI SANITARIE

Art. 2

La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unita' sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto - ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 - ha luogo mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato - le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti - ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unita' sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 31 ottobre 1984, la seguente documentazione:

1) attestazione del presidente del comitato di gestione della unita' sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalita' di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

2) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale ai sensi del secondo comma, del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera b) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, la erogazione netta complessiva;

4) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che la misura del tasso di interesse applicato corrisponde a quello previsto dalla convenzione stipulata con l'unita' sanitaria locale; gli istituti di credito che non abbiano ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarita' della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla Ragioneria

generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unita' sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria. I tesorieri delle unita' sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unita' sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la legittimita' dei pagamenti eseguiti in anticipazione ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Versione in vigore dal 31 marzo 1984, non più in vigore dal 30 maggio 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-unita-sanitarie-locali-1984/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it